



PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio



Disciplinare per la concessione di spazi per l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti negli Istituti scolastici e non di pertinenza dell'Amministrazione provinciale.

I N D I C E D E G L I A R T I C O L I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 *Finalità*
Art. 2 *Natura e durata dell'uso*
Art. 3 *Beni oggetto di concessione*

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

- Art. 4 *Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi*
Art. 5 *Concessione*

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

- Art. 6 *Canone concessivo*
Art. 7 *Modalità di pagamento*
Art. 8 *Compiti e norme di sicurezza*
Art. 9 *Assicurazioni e garanzie*
Art. 10 *Revoca della concessione, rinuncia e scadenza*
Art. 11 *Controlli*
Art. 12 *Assistenza e manutenzione*
Art. 13 *Danni*
Art. 14 *Verifiche e lavori*
Art. 15 *Vendita dei prodotti*
Art. 16 *Oneri di gestione*
Art. 17 *Imposte e tasse*

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 *Inadempimento e rilascio coattivo*
Art. 19 *Disciplina transitoria*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

Le norme del presente disciplinare regolamentano la gestione, l'installazione e l'uso delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti, bevande, collocate su spazi di proprietà provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.

Gli spazi per la installazione di servizi di fornitura di prodotti mediante distributore o apparecchio automatico sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio degli istituti scolastici, del personale della Provincia di Salerno e dell'utenza.

Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

Sono altresì vietate la sublocazione o cessione sia parziale che totale della concessione.

Art. 2

Natura e durata dell'uso

Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di prodotti mediante distributore o apparecchiatura automatici e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.

Lo spazio per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.

Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo decreto concessivo e per tutto il tempo per il quale viene concesso lo spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

La concessione ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla consegna degli spazi, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.

Art. 3

Beni oggetto di concessione

Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di distributori o apparecchiature automatici per il servizio di distribuzione su aree di proprietà o nella disponibilità della Provincia, o su eventuali pertinenze.

Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare si considerano esclusivamente i seguenti distributori:

- distributori automatici di bevande calde;
- distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
- distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
- distributori automatici refrigerati per bibite.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4

Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi - Procedura

Il Consiglio di Istituto, con apposita delibera manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere o mediante distributori automatici o, in alternativa, con l'installazione di apposite *bouvette*.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto interessato, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta, con copia della predetta delibera, al Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, che provvede ai relativi adempimenti di competenza tramite il proprio apparato tecnico e amministrativo.

La scelta del concessionario deve tassativamente avvenire con indizione, da parte del Consiglio d'Istituto, di apposita pubblica gara, presieduta dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da un segretario verbalizzante e da altri 2 collaboratori.

Tale gara, che esclude tassativamente i parenti e gli affini di primo grado dei dipendenti dell'Amministrazione, dei Dirigenti scolastici e dei Direttori amministrativi e collaboratori dell'istituto interessato, deve:

- salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale;
- tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico, in relazione alla tipologia dell'utenza.

A tale scopo ed al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio provinciale, gli istituti che intendono attivare il detto servizio utilizzeranno unicamente gli atti tecnico-amministrativi appositamente predisposti dalla Provincia.

Prima di procedere alla gara per l'aggiudicazione della concessione, il Dirigente scolastico o della struttura provinciale dovrà in ogni caso verificare l'idoneità degli spazi prendendo contatti con il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, che avrà la competenza esclusiva circa: individuazione degli spazi in cui possono essere allocati i distributori automatici, determinazione delle dimensioni degli stessi, indicazione dei lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento, contatori per acqua ed energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti, predisposizione delle planimetrie dei locali, quantificazione dell'importo mensile e/o annuale del canone di concessione in base alle tariffe e criteri di cui al successivo art. 6.

Il Dirigente scolastico o della struttura provinciale dovrà portare a conoscenza del presente regolamento, tramite trasmissione di copia, gli eventuali concorrenti della pubblica gara e l'assegnatario del servizio; esso dovrà essere espressamente e incondizionatamente accettato dagli stessi alla presentazione della domanda di affidamento dell'incarico. Il Dirigente scolastico o della struttura provinciale trasmetterà poi al Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia la nota di accettazione del regolamento da parte del vincitore.

Il Dirigente scolastico o della struttura provinciale dovrà inoltre portare a conoscenza dei concorrenti le condizioni della concessione e lo schema dell'atto d'obbligo, di cui al successivo comma.

Espletata la gara il Dirigente scolastico dell'Istituto trasmetterà gli atti di gara al Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, il quale convocherà l'aggiudicatario per la sottoscrizione della concessione, che sarà approvata con determina dirigenziale.

Il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno procederà alla stipula della concessione, previo pagamento contestuale, da parte dell'aggiudicatario, della prescritta cauzione e dell'importo corrispondente alla prima annualità del canone.

In seguito, il Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno provvederà a consegnare gli spazi al concessionario riservandosi di effettuare un successivo controllo per verificare se l'installazione dei distributori sia avvenuta secondo le prescrizioni contrattuali e tecniche.

Art. 5

Concessione

Gli spazi sono dati in concessione per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici esclusivamente e tassativamente mediante apposita determina del Dirigente Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno, competente per materia, nell'ambito delle competenze di gestione affidate per legge alla dirigenza.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio prima dell'adozione della determina di concessione acquisisce il provvedimento di individuazione del gestore rilasciato dal competente organo responsabile dell'edificio in cui si intendono installare le apparecchiature. Con la determina dirigenziale anzidetta il gestore è autorizzato a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs. 114/98, nel Comune in cui si trova l'edificio.

Alla concessione è allegata la nota di accettazione del presente regolamento, firmata dal concessionario.

Le spese relative, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

Art. 6

Canone concessivo

Per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici il concessionario deve pagare alla Provincia un canone concessivo annuo. In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.

Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione e, successivamente, entro il 15 gennaio di ciascun anno. La Provincia di Salerno si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritenga più opportune.

Il canone concessivo annuo si riferisce a unità singola di apparecchiatura installata e varia in proporzione al tipo, alle dimensioni dei distributori installati nonché dell'utenza potenziale, secondo il seguente prospetto:

Istituti con un massimo di 300 alunni iscritti	€mq	413,17	anno
Istituti con un massimo di 500 alunni iscritti	€mq	537,12	anno
Istituti con un massimo di 800 alunni iscritti	€mq	723,04	anno
Istituti con un massimo di 1000 alunni iscritti	€mq	908,96	anno
Istituti con oltre 1000 alunni iscritti	€mq	1.032,91	anno
Uffici con presenze max 50 dipendenti	€mq	258,23	anno
Uffici con presenze max 100 dipendenti	€mq	309,87	anno
Uffici con presenze max 200 dipendenti	€mq	413,17	anno
Uffici con presenze oltre 200 dipendenti	€mq	516,46	anno

Il canone concessivo tiene conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

Art. 7

Modalità di pagamento

I canoni sono corrisposti annualmente con pagamento anticipato. Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul c/c n. _____ intestato a Provincia di Salerno – Servizio Tesoreria con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento. Il canone che deve corrispondersi a questa Amministrazione provinciale sarà aggiornato automaticamente, senza preventiva richiesta, in relazione al 100% delle variazioni ISTAT rilevate secondo le disposizioni vigenti.

Art. 8

Compiti ed obblighi del concessionario - Norme di sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere:

- alla stipula dei contratti di fornitura idrica ed elettrica provvedendo con relativa installazione di contatori autonomi secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale di cui al precedente art. 3;
- ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del dipendente Ufficio Tecnico Provinciale;
- ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
- alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata alla consumazione;
- a rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale eventuali modifiche che dovessero essere apportate, nel corso dell'anno scolastico, rispetto a quanto concesso.

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

Il concessionario è tenuto altresì rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e alle norme in materia di igiene e sanità. La Provincia di Salerno è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.

I distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintore portatile.

E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti, ed in particolare la derivazione dell'impianto centrale, salvo sia diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento, deve essere realizzato con canalina in PVC autoestinguente, conduttori NO7V - K non propaganti l'incendio, di sezione min. 2,5 mmq, conduttore di terra giallo-verde; la presa di collegamento elettrico sarà interbloccata tipo CEE con spina a ghiera da 2x16 A+T, protetta da interruttore automatico magnetotermico da 2x16A, differenziale Id=0,03A; l'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari.

L'esecuzione dell'allacciamento elettrico deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio e avviene con la supervisione di un tecnico della Provincia all'uopo incaricato.

A lato del distributore o apparecchiatura automatica deve essere installato, a cura e spese del concessionario, idoneo bidone o cestino raccoglitore per i rifiuti.

Art. 9

Assicurazioni e garanzie

Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature e degli spazi concessi.

Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione la stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, che deve essere depositata, con massimali di copertura di importo non inferiore a € 1.000.000 (un

milione), contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti.

Il concessionario deve, altresì, presentare idonea fidejussione bancaria, esclusa ogni equipollenza, a favore della Provincia fino alla concorrenza massima di una annualità di canone concessivo a garanzia del pagamento dello stesso, nonché degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 10

Durata, revoca, rinuncia e scadenza della concessione

La concessione ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla consegna degli spazi, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.

La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei tre anni previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto nonché previa rinnovazione della sola individuazione da parte del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno, d'intesa col Dirigente scolastico.

Qualora due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto, allocato in uno stesso immobile, il Consiglio di Istituto dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata..

La Provincia si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute, motivate esigenze organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

Il concessionario può altresì rinunciare alla concessione per giustificato motivo.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la concessione perdura comunque, salvo diversa disposizione da parte della Provincia, fino al 31 agosto successivo.

Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui è stabilito il termine, non inferiore a tre mesi, a partire dal quale la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.

Gli spazi saranno riconsegnati al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione a pena di trattenimento definitivo della cauzione.

Art. 11

Controlli

La Provincia di Salerno si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca.

E' di competenza dei Dirigenti scolastici e dei responsabili della struttura provinciale, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico o solare, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico- sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI);
- polizza assicurativa a copertura dei rischi indicati all'art. 9.

Art. 12

Assistenza e manutenzione

Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.

Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.

Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro le successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina e compiti.

Art. 13

Danni

In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici restano salvi i diritti della Provincia di Salerno al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa allo stesso concessionario.

Del pari tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere la Provincia delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 14

Verifiche e lavori

Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.

Durante l'esecuzione dei lavori rimane sospesa la responsabilità del concessionario.

In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese della Provincia.

Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 15

Vendita dei prodotti

L'approvvigionamento e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori e la vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati.

L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte della Provincia di Salerno.

Art. 16

Oneri di gestione

Ove non fosse possibile l'installazione di apparecchi contatori autonomi, gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento, acqua, nettezza urbana sono a carico dell'Ente presso il quale sono installati i distributori automatici, che provvede al recupero mediante la maggiorazione del 20% del canone concessivo annuo.

Art. 17

Imposte e tasse

E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Inadempimento e rilascio coattivo

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi dovuti per legge e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia.

Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 19

Disciplina transitoria

La presente disciplina regolamenta fin dall'origine tutti i rapporti in essere con la Provincia per la gestione delle apparecchiature automatiche non ancora definiti con concessione.

I gestori che siano concessionari di spazi per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono titolari della concessione fino alla scadenza della precedente autorizzazione e in ogni caso non oltre il 31 agosto successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente sarà applicata la nuova disciplina regolamentare.